

DELIBERA N. 225/13/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' GRANDINETTI HOLDING S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE CITY ONE) E NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI LAMEZIA TERME PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, E DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATE PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013 (MESSAGGIO AUTOGESTITO A PAGAMENTO)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 14 marzo 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modifiche;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni dell’8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali;

VISTA la nota in data 19 febbraio 2013 (prot. n. 9734) del Comitato regionale per le comunicazioni della regione Calabria, recante gli esiti dell’attività istruttoria svolta a seguito del controllo d’ufficio delle trasmissioni irradiate dalle emittenti televisive in ambito locale durante la campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento. In particolare, il Comitato ha avviato un procedimento nei confronti dell’emittente televisiva in ambito locale “City One”, della società Grandinetti Holding S.r.l., per la presunta violazione della legge 22 febbraio 200, n. 28 e, in particolare, dell’articolo 16, comma 11, della delibera n. 666/12/CONS in relazione alla messa in onda, in data 5 febbraio 2013, alle ore 20 e 58 circa e alle ore 21 e 21 circa, di un messaggio autogestito a pagamento del Sindaco di Lamezia Terme, signor Gianni Speranza, privo dell’indicazione del soggetto politico committente. Il Comitato, in relazione alla fattispecie evidenziata, ha altresì contestato al Sindaco di Lamezia Terme la violazione dell’articolo 9 della legge n. 28/2000 in quanto il messaggio riporta il logo dell’ente e, nel corso dello stesso, il Sindaco, Signor Gianni Speranza, illustra l’attività posta in essere dall’Amministrazione ed il suo efficace assolvimento, evidenziando programmi e obiettivi, nonché la congruità dei risultati raggiunti;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato e presa visione della registrazione della programmazione oggetto di contestazione;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dall’Amministrazione comunale di Lamezia Terme nelle quali si evidenzia che:

- il Sindaco non risulta candidato ad alcuna delle competizioni elettorali in corso;

- la comunicazione istituzionale contestata persegue l'esclusivo fine di favorire la consapevole partecipazione dei cittadini e il loro coinvolgimento nell'*agere* pubblico dando conto degli obiettivi raggiunti e della loro congruità in un'ottica di trasparenza;
- l'unica forma di comunicazione istituzionale vietata durante il periodo elettorale è quella volta alla promozione dei protagonisti della competizione elettorale;
- non costituiscono infatti forme di propaganda le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi;
- la trasmissione televisiva si riferisce ad un incontro pubblico tenutosi il 25 gennaio 2013 nel corso del quale la relazione di mandato svolta dal Sindaco non si è assolutamente occupata della competizione elettorale in corso;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dall'emittente City One nelle quali si espone quanto segue:

- il servizio televisivo trasmesso il 5 febbraio 2013 è stato realizzato nell'ambito di una conferenza stampa fatta dall'Amministrazione comunale di Lamezia Terme;
- il servizio era del tutto impersonale e nello stesso sono state affrontate le problematiche del territorio e quanto fatto dall'Amministrazione comunale al riguardo;
- nessun candidato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 era presente;
- visto il momento delicato che sta vivendo la città di Lamezia Terme, è stato ritenuto opportuno mandare in onda un servizio nel quale l'Amministrazione comunale rassicurasse la cittadinanza;
- l'indispensabilità della comunicazione sociale realizzata è evidente, come chiarito dalla stessa Amministrazione comunale;

RILEVATO dall'esame delle registrazioni agli atti che nel servizio *de quo* compare l'emblema del Comune di Lamezia Terme e sono presenti il Sindaco nella propria veste istituzionale oltre ad altri esponenti dell'Amministrazione comunale. Il servizio tuttavia non contiene l'indicazione del soggetto politico committente;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 6, comma 10, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2004, i messaggi autogestiti a pagamento trasmessi dalle emittenti televisive locali devono recare in sovrimpressione

per tutta la loro durata la dicitura “messaggio autogestito a pagamento” con l’indicazione del soggetto politico committente;

RITENUTA pertanto la violazione da parte dell’emittente City One del combinato disposto degli articoli 16, comma 11, della delibera n. 666/12/CONS e 6, comma 10, del codice di autoregolamentazione in quanto il messaggio oggetto di segnalazione non reca l’indicazione del soggetto politico committente, come prescritto dalle norme richiamate;

CONSIDERATO inoltre che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni, e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che l’iniziativa oggetto dell’esposto ricade nel periodo di applicazione del divieto fissato dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

CONSIDERATO che la suddetta iniziativa è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale, come individuata dall’articolo 1 della legge n. 150/00;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il suddetto divieto rivolto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*.

RITENUTO che la fattispecie di comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione, dei requisiti cui la norma citata ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, difetta sia il requisito dell’indispensabilità e dell’indifferibilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’ente – l’iniziativa avrebbe potuto essere efficacemente realizzata al termine della campagna elettorale – sia quello dell’impersonalità, posto che il servizio reca il logo del Comune e il Sindaco compare nella propria veste istituzionale;

RITENUTA pertanto la non conformità di detta attività all'articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di condividere le conclusioni istruttorie rappresentate dal competente Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Calabria;

RITENUTO in particolare di aderire alla proposta formulata dal suddetto del Comitato in ordine all'accertamento dell'avvenuta violazione delle norme richiamate in materia di messaggi autogestiti a pagamento, da parte dell'emittente City One, e di comunicazione istituzionale vietata da parte dell'Amministrazione comunale di Lamezia Terme;

RITENUTA l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

- al Comune di Lamezia di pubblicare sul proprio sito web, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione istituzionale di cui in motivazione. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine. La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità;
- alla società Grandinetti Holding S.r.l., esercente l'emittente televisiva in ambito locale City One, con sede in Nocera Terinese (CZ), S.S: 18, n.9, di trasmettere, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, nell'ambito di trasmissioni informative che abbiano lo stesso rilievo, anche per collocazione oraria, di quella oggetto della violazione accertata, un messaggio recante l'indicazione dell'avvenuta violazione dell'art. 16, comma 11, della delibera n. 666/12/CONS in relazione al messaggio autogestito a pagamento di cui in premessa. La mancata ottemperanza al presente ordine comporta

l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 11 *quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, irrogata dalla stessa Autorità.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 14 marzo 2013

PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci